

Parti

Ricorrente: UD

Resistente: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Questioni pregiudiziali

- 1) Se lo Stato spagnolo abbia recepito correttamente la direttiva 2008/115 ⁽¹⁾ nell'ordinamento giuridico nazionale (Ley Orgánica 4/2000, come modificata dalla Ley Orgánica 2/2009) mantenendo quale sanzione principale per il soggiorno irregolare l'ammenda e prevedendo solo in casi gravi l'allontanamento.
- 2) Se, in virtù del principio di interpretazione conforme, lo Stato spagnolo possa invocare l'applicazione diretta della direttiva 2008/115 anche se in contrasto con le disposizioni della sua normativa nazionale e aggravando la situazione dello straniero.
- 3) Se gli articoli 55, paragrafo 1, e 57, paragrafo 1, della Ley Orgánica 4/2000 possano essere interpretati in modo conforme alla direttiva 2008/115, vale a dire fin quando rimanga in vigore nell'ordinamento giuridico interno spagnolo un precetto che prevede che la sanzione principale per il soggiorno irregolare sia l'ammenda o, al contrario, se un'interpretazione conforme condurrebbe a un'interpretazione contra legem di tale ordinamento interno.
- 4) Se il giudice nazionale debba continuare ad irrogare la sanzione dell'ammenda come sanzione principale e quella dell'allontanamento in casi gravi o se, al contrario, esso sia inderogabilmente obbligato ad applicare in tutte le circostanze la sanzione dell'allontanamento, salvo nei casi espressamente esclusi dalla direttiva 2008/115.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 15 ottobre 2019 – Ramada Storax SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-756/19)

(2020/C 19/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ramada Storax SA

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se la corretta interpretazione degli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio (...) e dei principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità, nonché delle libertà economiche fondamentali, osti a che il legislatore portoghese, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, lettera b), del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell'imposta sul valore aggiunto) (CIVA), approvato con il Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26.12 (decreto-legge del 26 dicembre 1984, n. 394-B/84), limiti la rettifica dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a crediti ritenuti inesigibili in una procedura d'insolvenza ai casi previsti da tale disposizione [e cioè quando sia stata dichiarata insolvenza di carattere limitato, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento e graduazione dei crediti prevista nel Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (codice dell'insolvenza e del recupero di imprese, CIRE), approvato con il Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18.03 (decreto-legge del 18 marzo 2004, n. 53/2004), o quando sia intervenuta l'omologazione del piano oggetto della delibera di cui all'articolo 156 del medesimo codice], con la conseguenza che, a tal fine, non rilevano le decisioni di organi giurisdizionali di altri Stati membri che decretino l'inesigibilità di crediti fatti valere nel contesto di una procedura d'insolvenza.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon (Grecia) il 16 ottobre 2019 – OH/ID

(Causa C-758/19)

(2020/C 19/18)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Polymeles Protodikeio Athinon

Parti

Attore: OH

Convenuto: ID

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le nozioni di «immunità di giurisdizione» e di «immunità» di cui all'articolo 11 del Protocollo ⁽¹⁾, così come enunciate e per lo scopo che perseguono, siano equivalenti.
- 2) Se l'«immunità di giurisdizione»/«immunità» di cui all'articolo 11 comprenda e copra, oltre alle azioni penali, anche azioni di diritto civile che vengano promosse nei confronti di membri della Commissione da parte di terzi lesi.
- 3) Se l'«immunità di giurisdizione»/«immunità» di un Commissario sia revocabile anche nell'ambito di un'azione di diritto civile nei suoi confronti, come l'azione promossa nella presente fattispecie. In caso di risposta affermativa, chi debba instaurare il procedimento di revoca.
- 4) Se i giudici dell'Unione europea siano competenti a conoscere di un'azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti di un Commissario, come l'azione promossa nella fattispecie.

⁽¹⁾ Articolo 11 del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sull'immunità dell'Unione europea, quale allegato al Trattato [sul funzionamento dell'Unione europea] come Protocollo n. 7.